

Trattanda 22 – Seduta del 23 giugno 2008

Messaggio n. 6032 del 18 febbraio 2008

Adeguamento al diritto superiore delle leggi generali sulla protezione dei dati personali in virtù dell'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino e dell'adesione al protocollo aggiuntivo della conv. 108 del Consiglio d'Europa

Emendamento presentato da Filippo Gianoni

Modifica dell'art. 31 della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

Art. 31

**Commissione
cantonale per la
protezione dei dati
a) Funzione e
composizione**

¹Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati. Il Gran Consiglio ne conferma la nomina.

²La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza.

³La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.

Motivazione:

Seguendo l'evoluzione recentissima in materia, posteriore alla presentazione del messaggio, il rapporto n. 6032R del 18 giugno scorso ha modificato lo statuto dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, prevedendo – come finora – la nomina governativa, completandola però con la conferma da parte del Gran Consiglio (art. 30 cpv. 1 LPDP).

Ora, *per parallelismo*, questa procedura dovrebbe essere prevista anche per la designazione della Commissione cantonale per la protezione dei dati, mantenendo la nomina governativa, completandola – anch'essa – con la conferma parlamentare. Propongo pertanto la corrispondente modifica dell'art. 31 cpv. 1 del disegno di legge.